



CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone

CISA 31 P.zza Manzoni, 10 – 10022 Carmagnola (TO)

C.F. 07584640010

Tel. 011-9715000 / 011-9724226 fax. 011-9729714

**REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE SPERIMENTALE DI
“ASSEGNI DI CURA” AD ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
RESIDENTI NEL DISTRETTO DI
CARMAGNOLA DELL'A.S.L. 8**

Allegato alla deliberazione di Assemblea Consortile n. 012 del 20.06.2003

REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE SPERIMENTALE DI "ASSEGNI DI CURA" AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL DISTRETTO DI CARMAGNOLA DELL' A.S.L. 8

La legislazione vigente

L'art.20 della legge 328/2000 relativo al fondo nazionale per le politiche sociali prevede il trasferimento di somme alle Amministrazioni Regionali per la promozione ed il raggiungimento di obiettivi in politiche sociali.

La Regione Piemonte, con D.C.R. 181-32867 del 24.10.2001, ha individuato specifici criteri nell'assegnazione delle somme agli Enti gestori delle funzioni socioassistenziali, sottolineando come, nell'ambito delle somme da destinarsi alle persone anziane non autosufficienti, gli interventi prioritari siano quelli volti a favorirne la permanenza presso il proprio domicilio, anche mediante l'erogazione di assegni di cura alle famiglie che se ne fanno carico.

Art.1 - Oggetto del regolamento

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legislazione vigente il C.I.S.A. 31 intende, con il presente regolamento, disciplinare l'erogazione sperimentale di "assegni di cura" nell'ambito di progetti specifici rivolti a cittadini anziani non autosufficienti, sottoposti alla valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica dell'A.S.L.n.8, in lista di attesa per inserimento in struttura residenziale, finalizzati ad offrire alle persone anziane non autosufficienti ed ai loro familiari una alternativa concreta al ricovero.

Gli assegni di cura rappresentano interventi di sostegno economico ai nuclei familiari e/o parentali che si fanno carico del mantenimento del congiunto anziano non autosufficiente nel proprio domicilio, mediante assistenti personali direttamente individuati, con regolare contratto di assunzione.

Art.2 - Finalità ed obiettivi.

L'"assegno di cura" costituisce uno strumento finalizzato a consentire alle famiglie di anziani in condizioni di non autosufficienza certificata dall'U.V.G di sperimentare una modalità assistenziale, alternativa all'inserimento in istituto, anche solo transitoriamente.

L'individuazione dei soggetti aventi diritto agli assegni di cura avviene sperimentalmente con riferimento alla lista di attesa UVG per l'inserimento di soggetti anziani non autosufficienti strutture residenziali convenzionate con l'A.S.L n. 8.

Gli interventi attivati mediante l' "assegno di cura" vengono integrati con i servizi e le prestazioni fornite dai servizi sanitari territoriali (assistenza medico generica, specialistica, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata).

Art.3 - Coordinamento della sperimentazione.

Il coordinamento del progetto di erogazione degli “assegni di cura”. è affidato ad una Assistente Sociale del C.I.S.A.31, nel ruolo di “case manager”, con la funzione di individuazione dei nuclei famigliari aventi diritto alla prestazione, valutazione della condizione dell’utente, progettazione ed attuazione del piano assistenziale, monitoraggio nel tempo ed eventuale riaggiustamento del piano, che si avvarrà della collaborazione di figure professionali a valenza assistenziale e sanitaria, nell’ambito di un coordinamento tra i diversi servizi. In particolare il “case manager “ diventa il riferimento per i soggetti che fruiranno dell’assegno di cura e si manterrà in contatto con il medico di base, il triage di distretto, per gli opportuni provvedimenti assistenziali.

L’U.V.G indicherà un operatore che collaborerà con il case manager per la presa in carico dei soggetti ed i successivi controlli, relativamente all’ambito di sperimentazione dell’erogazione degli “assegni di cura”.

Il case manager dovrà predisporre, al termine della sperimentazione annuale, una valutazione finale sul progetto e proporre eventuali modificazioni da apportare al regolamento, al fine di predisporre gli atti necessari alla definitiva messa a regime degli interventi di sostegno in oggetto.

Art.4 - Destinatari.

Le misure di sostegno disciplinate dal presente regolamento sono rivolte:

- alle famiglie che già si fanno carico di assistere un congiunto anziano non autosufficiente ultrasessantacinquenne, avente diritto al ricovero in struttura, che si rendano disponibili ad utilizzare l’ “assegno di cura” per remunerare prestazioni di assistenza - integrative dell’assistenza fornita dai familiari e dai servizi territoriali – che consentano di evitare o quantomeno di posticipare il ricorso al ricovero.
- alle famiglie che accudiscono direttamente il familiare anziano non autosufficiente, in integrazione con le prestazioni fornite dai Servizi Sanitari Territoriali.

I familiari vengono individuati tra i parenti e gli affini anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell' articolo 433 del codice Civile e le persone conviventi all’interno del nucleo anagrafico dell’anziano che abbiano, con l’anziano stesso, rapporti significativi e durevoli.

Art.5 - Caratteristiche dell’assistenza familiare.

Gli interventi di aiuto sono finalizzati a supportare la famiglia nella cura della persona anziana non autosufficiente, nell’aiuto domestico, nella mobilità e in tutte quelle azioni, anche non fondamentali, che l’anziano non può compiere da solo o solamente con notevole fatica. Detti interventi possono essere ricondotti, in sostanza, a quelli comunemente svolti dai familiari stessi nell’ambito delle attività di cura di cui già si fanno carico e sono finalizzati espressamente a potenziare ed integrare e/o sostituire tali attività.

Art. 6 - Personale impiegato.

Gli assistenti familiari dovranno essere individuati ed assunti con regolare contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente dai famigliari dell'anziano non autosufficiente titolare dell'“assegno di cura”. Nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra il Consorzio e gli assistenti familiari.

Gli oneri assicurativi/ previdenziali riguardanti gli assistenti famigliari saranno ad esclusivo carico del nucleo familiare.

Il C.I.S.A.31 è sollevato da qualsiasi onere e responsabilità per atti od omissioni da parte degli assistenti familiari nei confronti della persona anziana non autosufficiente o di terzi.

Il C.I.S.A.31 ha provveduto a richiedere il finanziamento per l'attivazione di un modulo formativo flessibile impostato secondo i criteri dei “crediti formativi,” con le modalità ed i criteri fissati dalla Regione Piemonte, al fine di dotare il proprio territorio di assistenti famigliari qualificati. Inoltre provvederà a programmare iniziative di prima qualificazione di nuovi operatori attraverso percorsi formativi.

Art. 7 - Modalità di accesso, sospensione, chiusura e revoca della misura di sostegno.

Nella prima fase di sperimentazione del progetto l'individuazione dei destinatari della prestazione avverrà tra i soggetti anziani, valutati non autosufficienti dalla Commissione U.V.G., con punteggio non inferiore a 15, in lista di attesa per il ricovero in struttura convenzionata RAF- RSA, che faranno richiesta di assegno di cura.

Il case manager concorda il programma assistenziale individualizzato con i familiari e verifica la disponibilità degli stessi a farsi carico della gestione del programma personalizzato, mediante assunzione dell'assistente familiare o mediante assistenza diretta.

Il piano assistenziale, concordato e sottoscritto dall'anziano (o, se impedito, dal nucleo familiare o dal tutore che si impegnano a mantenere al domicilio l'anziano per sei mesi) esplicita:

- il bisogno assistenziale dell'anziano
- il monte ore e le prestazioni che i famigliari si impegnano a garantire o, in alternativa:
- il monte ore e le prestazioni garantite da personale regolarmente assunto
- l'intervento ADI , qualora sia prevista la sua attivazione

Il monte ore delle prestazioni da erogarsi a favore dell'anziano sarà compreso tra le 40 ore e le 25 ore settimanali, secondo le necessità e determinerà proporzionalmente l'entità dell'assegno di cura.

Il case manager curerà:

- la definizione del piano assistenziale con l'anziano e/o il nucleo familiare e con l'operatore sanitario, l'inoltro della richiesta di erogazione dell'assegno all'ufficio consortile preposto, il controllo dell'attuazione del programma personalizzato di assistenza da parte del nucleo dell'anziano ed in generale la verifica dell'assolvimento degli impegni presi da parte dei familiari;
- la consulenza alla famiglia per le problematiche connesse alla gestione delle attività di cura nel loro complesso.

L'erogazione dell'assegno di cura è per mesi 6, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa verifica del piano assistenziale. L'istituzionalizzazione dell'anziano comporterà la perdita del diritto a fruire dell'assegno di cura.

Il case manager, sentito il parere dell'Operatore sanitario, potrà disporre la sospensione o la revoca dell'assegno a seguito della verifica di inadempienze da parte della famiglia o in relazione a mutamenti delle situazioni personali e sanitarie che hanno dato luogo all'erogazione della prestazione.

Nel caso di assenza dell'anziano dal proprio domicilio per un periodo superiore a 20 giorni consecutivi (per ricovero ospedaliero o di sollievo) l'erogazione mensile sarà sospesa.

Il contributo potrà inoltre venire sospeso o revocato dal C.I.S.A.31 – previa contestazione scritta ed assegnazione di un termine per la fornitura di giustificazioni - al verificarsi di una delle sotto elencate inadempienze:

- destinazione dell' "assegno di cura" a scopi diversi da quelli indicati nel presente regolamento;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di inquadramento contrattuale dell'assistente familiare.

Art.8 - Criteri per la determinazione del valore assegni, rendiconto, valutazione.

Per la determinazione del valore dell' "assegno di cura" saranno presi in considerazione i seguenti parametri:

- valutazione della situazione economica dell'anziano richiedente l' "assegno di cura" con i criteri di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 ed al D.P.C.M 7 maggio 1999, n.221 e s.m.i..

Per la fruizione delle prestazioni di cui al presente regolamento il Consorzio e l'A.S.L assumono come unità di riferimento per la determinazione della situazione economica - ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n.449 – il nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge / convivente e da eventuali altri soggetti considerati a suo carico a fini IRPEF, prescindendo dagli altri componenti con i quali il richiedente convive.

Per la determinazione del valore dell' "assegno di cura", qualora la prestazione venga erogata da personale regolarmente assunto, si procede, con riferimento ai criteri di cui al presente regolamento, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Valore ISEE	Valore assegno mensile a carico C.I.S.A.31
< /= 9000,00	750,00
Da 9000,01 a 11000,00	670,00
Da 11001,01 a 13000,00	585,00
Da 13001,01 a 15000,00	500,00
Da 15001,01 a 17000,00	420,00
Da 17001,01 a 19000,00	335,00

Per valori ISEE superiori a Euro 19.000,00 annui non sarà erogato alcun "assegno di cura".

L'indennità di accompagnamento percepita dal beneficiario non viene considerata ai fini della determinazione dell'ISEE.

Il valore dell' "assegno di cura", qualora la prestazione venga resa direttamente da un familiare, non potrà superare l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento e sarà definito come da tabella sottostante:

Valore ISEE	Valore assegno mensile a carico C.I.S.A.31
< / = 9000,00	420,00
Da 9000,01 a 11000,00	370,00
Da 11001,01 a 13000,00	320,00
Da 13001,01 a 15000,00	270,00
Da 15001,01 a 17000,00	220,00
Da 17001,01 a 19000,00	170,00

L' "assegno di cura" sarà corrisposto al nucleo beneficiario con cadenza mensile posticipata dal competente servizio del C.I.S.A.31, mediante disposizione bancaria o con accredito su conto corrente, se richiesto.

Il contributo mensile assegnato al nucleo beneficiario dovrà venire utilizzato per coprire i costi effettivi sostenuti per l'assistenza dell'anziano non autosufficiente: salario e contributi previdenziali ed assicurativi per gli assistenti familiari.

Il nucleo beneficiario sarà tenuto a presentare mensilmente una rendicontazione contabile delle spese sostenute. La rendicontazione potrà essere autocertificata ed in tal caso il nucleo sarà tenuto a dichiarare ove sono depositati i documenti originali che si impegna a mettere a disposizione del Consorzio per gli eventuali controlli.

Il Consorzio potrà richiedere al nucleo beneficiario di compilare, al termine del progetto, un questionario di valutazione, onde poter verificare l'efficacia dell'intervento.

Art.9 – Impegni del beneficiario

Il nucleo familiare dell'anziano, beneficiario dell'assegno di cura, si impegna a:

- mantenere l'anziano a domicilio per mesi 6 (rinnovabili di altri 6 mesi), salva chiusura anticipata del progetto individualizzato per intervenute cause di aggravamento della salute dell'anziano o familiari
- regolarizzare il personale assunto entro 1 mese dall'avvio del progetto
- comunicare tempestivamente qualsiasi accadimento comportante la perdita del diritto all'assegno di cura
- concordare con il case manager la sospensione/ chiusura del progetto

Art.10 - Norme di salvaguardia.

Il Consorzio si riserva di eseguire controlli volti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite – direttamente e tramite i Comuni e la Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, e 6, comma 3, del DPCM 7 maggio 1999, n.221; potranno inoltre essere effettuati controlli

sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.
I beneficiari che abbiano riscosso indebitamente l'assegno di cura sulla base di dichiarazioni mendaci saranno tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

Art.11 - Sperimentazione

Il progetto è attivato sperimentalmente per un anno, con finanziamento di fondi ex L. 328/2000, al termine del quale sarà effettuata un'analisi dei risultati ottenuti ed adottati i correttivi che si renderanno necessari. Il mancato finanziamento della legge suindicata potrà subordinare la prosecuzione del progetto.

I massimali di erogazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, potranno inoltre essere rideterminati annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle valutazioni, effettuate dal personale di cui all'articolo 3, sull'andamento della sperimentazione del progetto.

Art.12 – Rispetto della vigente normativa ed abrogazioni.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normativa, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell'ente.

Art.13 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n°241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa del C.I.S.A. 31, cui i cittadini potranno rivolgersi per prenderne visione.

Art.14 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'art.5 della legge 8.6.1990, n°142 - entrerà in vigore ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del C.I.S.A. 31.

Art.15 - Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in particolare con riferimento ad eventuali integrazioni e modifiche del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e del D.P.C.M 7 maggio 1999, n.221.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

INDICE

La legislazione vigente.....	2
ART. 1 Oggetto del regolamento	2
ART. 2 Finalità ed obiettivi.....	2
ART. 3 Coordinamento della sperimentazione	3
ART. 4 Destinatari	3
ART. 5 Caratteristiche dell’assistenza familiare.....	3
ART. 6 Personale impiegato.....	4
ART. 7 Modalità di accesso, sospensione, chiusura e revoca della misura di sostegno.....	4
ART. 8 Criteri per la determinazione del valore assegni, rendiconto, valutazione.....	5
ART. 9 Impegni del beneficiario.....	6
ART. 10 Norme di salvaguardia	6
ART. 11 Sperimentazione.....	7
ART. 12 Rispetto della vigente normativa ed abrogazioni.....	7
ART. 13 Pubblicità del regolamento	7
ART. 14 Entrata in vigore	7
ART. 15 Rinvio dinamico	7

RICHIESTA DI ASSEGNO DI CURA

Il Sottoscritto _____

Nato a _____ **il** _____

Residente nel Comune di _____

In Via _____

Stato Civile _____

N° telefonico _____ **altri recapiti** _____

Codice Fiscale _____

CHIEDE L'EROGAZIONE DELL' ASSEGNO DI CURA

Ai sensi dell'art.4 della Legge n°15 del 04.01.1968, consapevole delle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni

A tale scopo dichiara:

1. Che il proprio nucleo familiare risulta così composto:

2. Che l'intervento socio-sanitario sarà erogato da:

- PERSONA APPARTENENTE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
- COLLABORATORE ESTERNO REGOLARMENTE ASSUNTO
- CERTIFICAZIONE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE INDIVIDUATO ALL'ART.8 DEL REGOLAMENTO CONSORTILE

ALLEGATI: Eventuale documentazione sanitaria

Data _____

Firma _____

Ai sensi degli art.13 e 22 della 675/1996 (legge della tutela dei dati personali) il/la sottoscritto/a autorizza il C.I.S.A. 31 a raccogliere e trattare i propri dati personali e sensibili per rispondere alle richieste di intervento inoltrate.

Il C.I.S.A. 31 si impegna ad utilizzare i suddetti dati esclusivamente per fini istituzionali, in osservanza alla legge 675/96 e successivi aggiornamenti.

In caso di Tutela/Curatela:

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____,
in qualità di:

Tutore

Curatore

(n° Tutela/Curatela _____ rilasciata il _____,
da _____)

attesta che il/la dichiarante sig./ra _____,
identificato con il possesso del documento n° _____ rilasciato
da _____ in data _____,
ha rilasciato la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta in mia presenza,
consapevole della responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione.

Data _____

Firma

C.I.S.A. 31

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombriasco,

Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone.

Sede legale: presso Comune di Carmagnola - Piazza Manzoni 10

Sede Amministrativa: Via Giovanni XXIII, n. 2 - Carmagnola

tel. 011 9715000 - fax 011 9716613

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

C.I.S.A. 31

SEDUTA DEL 26.09.2003

N° 20

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE SPERIMENTALE DI ASSEGNI DI CURA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO DI CARMAGNOLA DELL'A.S.L. 8 - MODIFICHE.

L'anno duemilatre addi ventisei del mese di settembre alle ore 15,00, presso la Sala "Elio Bragagnolo" della Sede Amministrativa del C.I.S.A. 31 di Carmagnola, in seduta straordinaria, si è riunita l'Assemblea del Consorzio C.I.S.A. 31 nelle persone dei signori:

Sindaco Elia Angelo	PRESIDENTE	Comune di Carmagnola	53.60%
Sindaco Ferrero Sergio		Comune di Lombriasco	2.04%
Assessore Negro Odilia		Comune di Carignano	18.50%
Assessore Crivello Andreina		Comune di Villastellone	10.18%
Sindaco Bussano Fulvio		Comune di Piobesi Torinese	6.54%
Sindaco Cerutti Silvio		Comune di Osasio	1.50%
Sindaco Nidola Sergio		Comune di Castagnole P.te	3.73%
Sindaco Dematteis Antonino		Comune di Pancalieri	3.91%

Assiste alla seduta il Segretario Consortile dr. Ezio Mario Caffer.

Il prof. Angelo Elia, Sindaco del Comune di Carmagnola, assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio Genesisio dr.ssa Clara, ai sensi del vigente Statuto.

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE SPERIMENTALE DI ASSEGNI DI CURA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO DI CARMAGNOLA DELL'A.S.L. 8 - MODIFICHE.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 in data 20.06.2003 fu approvato il regolamento per l'istituzione degli assegni di cura rivolti sperimentalmente a soggetti anziani ultrasessantacinquenni, valutati non autosufficienti dalla Commissione UVG ed in lista di attesa per l'inserimento in struttura residenziale convenzionata con l'A.S.L. 8;
- Dato atto che gli artt. 7 e 9 del regolamento individuavano quali beneficiari degli assegni di cura i soggetti anziani valutati non autosufficienti dalla Commissione UVG, con punteggio non inferiore a 15, in lista di attesa per il ricovero in struttura convenzionata RAF/RSA e prevedevano l'erogazione di assegni di cura ai nuclei familiari che si impegnavano a mantenere l'anziano a domicilio per mesi sei, rinnovabili di ulteriori mesi sei previa verifica del progetto;
- Considerato che, successivamente all'approvazione del Regolamento, il Servizio Sociale ha verificato le necessità dei soggetti inseriti nella lista UVG con punteggio superiore a 15 e che, dall'analisi della situazione a quel momento, emergeva che numerosi soggetti presenti in graduatoria risultavano di fatto ospiti di strutture non convenzionate, a seguito inserimento privato;
- Dato atto pertanto che il numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti risulta esiguo nella misura in cui venga mantenuto, per accedere all'erogazione economica, il limite del punteggio di valutazione della Commissione UVG non inferiore a 15;
- Ritenuto pertanto opportuno, al fine sperimentare su un numero maggiormente significativo di anziani l'erogazione degli assegni di cura, procedere alla modifica dell'art. 7 del succitato regolamento prevedendo la possibilità, nel singolo semestre di riferimento, di erogare gli assegni di cura a soggetti con punteggio inferiore a 15, qualora il numero dei soggetti con punteggio superiore non consentisse l'utilizzo di tutte le risorse economiche disponibili;
- Visto il D.L.vo 267/2000;
- Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000;
- Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni in premessa, l'art. 7, del Regolamento in oggetto, per l'erogazione sperimentale di "assegni di cura" ad anziani non autosufficienti residenti nel distretto di Carmagnola dell'A.S.L. 8, inserendo, al termine del primo comma la seguente frase:

"Nel singolo semestre di riferimento, gli assegni di cura potranno essere erogati a soggetti con punteggio inferiore a 15, qualora il numero di anziani con punteggio superiore a 15 in lista di attesa per il ricovero in struttura convenzionata RAF/RSA non consentisse l'utilizzo di tutte le risorse economiche disponibili in detto semestre".

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

=====

C.I.S.A. 31

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: Proposta di deliberazione - REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE SPERIMENTALE DI ASSEGNI DI CURA AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DEL DISTRETTO DI CARMAGNOLA DELL'A.S.L. 8 - MODIFICHE.

Pareri art. n° 49 D.L.vo 267/2000.

Parere sulla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Carmagnola, li

Il Direttore del Consorzio C.I.S.A. 31
Genesio dott. Clara

Parere sulla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Carmagnola, li

Il Responsabile Economico Finanziario
Ramello rag. Bruna
